



Disposizioni in materia di castanicoltura

A.C. 170, A.C. 565, A.C. 616, A.C. 754

Dossier n° 66 - Schede di lettura
13 marzo 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	170	565	616	754
Titolo:	Norme per la valorizzazione della castanicoltura da legno, delle filiere derivate e prodotti non legnosi e delle attività culturali collegate alla presenza storica del castagno sul territorio	Norme per favorire interventi di manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale della filiera produttiva	Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale della filiera produttiva	Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale della filiera produttiva
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Cattoi	Nevi	Simiani	Caretta
Iter al Senato:	No	No	No	
Numero di articoli:	21	16	17	12
Date:				
presentazione:	13 ottobre 2022	14 novembre 2022	22 novembre 2022	11 gennaio 2023
assegnazione:	28 dicembre 2022	15 febbraio 2023	30 gennaio 2023	8 marzo 2023
Commissioni competenti:	XIII Agricoltura	XIII Agricoltura	XIII Agricoltura	XIII Agricoltura
Sede:	referente	referente	referente	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Bilancio e Tesoro, VII Cultura, VIII Ambiente, X Attività produttive, XI Lavoro e XIV Politiche UE	I Affari Costituzionali, VII Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV Difesa, V Bilancio e Tesoro, VII Cultura, VIII Ambiente, X Attività produttive, XI Lavoro e XIV Politiche UE	I Affari Costituzionali, VII Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV Difesa, V Bilancio e Tesoro, VII Cultura, VIII Ambiente, X Attività produttive, XI Lavoro e XIV Politiche UE	I Affari Costituzionali, VII Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV Difesa, V Bilancio e Tesoro, VII Cultura, VIII Ambiente, X Attività produttive, XI Lavoro e XIV Politiche UE

Premessa

Le proposte di legge in esame, [A.C. 170](#) (composta di 21 articoli), [A.C. 565](#) (composta di 16 articoli), [A.C.616](#) (composta di 17 articoli) e [A.C. 754](#) (composta di 12 articoli), pur nelle loro differenze, presentano moltissime analogie e recano disposizioni in materia di castanicoltura.

Si segnala che l'A.C. 565 e l'A.C. 616 riproducono sostanzialmente il testo unificato "Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva" (Nuovo testo C. 1650, C. 175, C. 2957, C. 3153 e C. 3282) approvato nella scorsa legislatura dalla Camera in prima lettura, al termine di un esame durato oltre due anni, il cui iter non è terminato presso l'altro ramo del Parlamento a causa dello scioglimento anticipato.

Si ricorda che nella precedente legislatura la Commissione XIII (Agricoltura) in data 4 febbraio 2020 ha iniziato l'esame di due proposte di legge: [A.C. 1650](#) "Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva" e [A.C. 175](#) "Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti" di analogo contenuto. Nel corso dell'esame sono state abbinare anche altre proposte di legge: il 15 settembre 2021 l'[A.C.2957](#) "Norme per la salvaguardia e il ripristino dei castagneti nonché per la promozione del settore castanicolo nazionale" e l'[A.C.3153](#) "Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale"; il 10 novembre 2021 l'[A.C.3282](#) "Norme per la valorizzazione della castanicoltura da legno, delle filiere derivate di prodotti non legnosi e delle attività culturali collegate alla presenza storica del castagno sul territorio". In data 24 febbraio viene nominato un comitato ristretto che il 6 maggio 2021 adotta un testo base. Nei mesi tra maggio e luglio 2021 viene svolto un [ciclo di audizioni informali](#) di associazioni di categoria, enti di ricerca e rappresentanti di interesse. In data 2 marzo 2022 la Commissione approva alcune proposte emendative e il testo risultante dagli emendamenti approvati viene trasmesso alle competenti Commissioni per [l'espressione dei pareri](#). Il provvedimento non ha concluso il suo iter a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Normativa vigente

Tutte le tre proposte di legge richiamano il **D.Lgs. n. 34/2018** prevedendo che le disposizioni si applicano in conformità alla disciplina del **Testo unico in materia di foreste e filiere forestali**. In estrema sintesi nel decreto in oggetto è previsto che il patrimonio forestale nazionale è riconosciuto come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future.

Si ricorda che le finalità del decreto sono: garantire la salvaguardia delle foreste; promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale; promuovere e tutelare l'economia forestale, l'economia montana e le rispettive filiere produttive nonché lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati, sostenendo lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private; proteggere la foresta promuovendo azioni di prevenzione da rischi naturali e antropici, di difesa idrogeologica, di difesa dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abiotiche, di adattamento al cambiamento climatico, di recupero delle aree degradate o danneggiate, di sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale sostenibile; promuovere la programmazione e la pianificazione degli interventi di gestione forestale nel rispetto del ruolo delle regioni e delle autonomie locali; garantire e promuovere la conoscenza e il monitoraggio del patrimonio forestale nazionale; promuovere e coordinare, nel settore, la formazione e l'aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese; promuovere l'attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione tecnica nel settore forestale; promuovere la cultura forestale e l'educazione ambientale.

Tra le misure in favore del settore castanicolo si segnala che il **Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere** agricole apistica, brassicola, della canapa e **della frutta a guscio**, istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ora MASAF), con una dotazione di **10 milioni** di euro per l'anno **2021** (art. 1, commi 138, L. n. 178/2020), è stato successivamente incrementato di **12,75 milioni** di euro per l'anno **2022** e di **5 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2023 e 2024** (articolo 1, comma 859, L. n. 234/2021) al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della **frutta a guscio**, di incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore. Il [D.M. 24 dicembre 2021](#) ha definito i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'anno **2021**: per la **frutta a guscio 1,3 milioni** euro per la **campagna di promozione** e **1,7 milioni** di euro per l'**attività di ricerca** per la lotta agli insetti dannosi e similari, nonché per lo sviluppo delle colture e delle esigenze varietali, relativamente al **settore castanicolo**, a quello corilicolo e a quello delle mandorle, pistacchi e carrube.

Il **Tavolo di filiera da guscio** è stato istituito con [D.M. 4824 del 10 marzo 2011](#) nell'ambito del tavolo di filiera ortofrutticolo suddiviso nelle sezioni nocchie; **castagne**; mandorle, noci, pistacchi e carrube e recentemente aggiornato con il [D.M. n. 0578062 del 05 novembre 2021](#) nella **sezione castagno** al fine di semplificare le procedure amministrative.

Il [decreto 20 novembre 2020](#) prevede che il **vivaio regionale Gambarello di Chiusa Pesio (CN)** è riconosciuto idoneo come **Centro per la conservazione per la premoltiplicazione** e come **Centro per la premoltiplicazione per la specie Castanea sativa Mill.** Si ricorda che a mente dell'articolo 17 del [decreto ministeriale 6 dicembre 2016](#), nei centri di cui sopra avviene la conservazione in ambiente protetto di piante madri; la produzione, in ambiente protetto, di materiale di propagazione di categoria «pre-base»; la produzione e l'allevamento delle piante da frutto moltiplicate a partire dalle piante madri di pre-base. La conservazione per la premoltiplicazione è organizzata per specie o gruppi di specie.


Si segnala che con il [documento approvato](#) dalla Conferenza delle Regioni del [28 settembre 2022](#) in materia di **Piano castanicolo 2022-2027**, è stata espressa l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, proponendo al Governo una serie di specifiche richieste.

I dati sulla castanicoltura

L'[annuario del CREA 2021](#) espone una serie di dati utili alla comprensione dell'evoluzione della castanicoltura in Italia anche con riferimento allo scambio commerciale con l'estero.

I dati sull'evoluzione del **numero delle aziende agricole** e della **superficie** investita dal 1970 al 2020 mostrano una drastica diminuzione di entrambe le variabili.

FIG. 5.2 - AZIENDE E SUPERFICIE CON CASTAGNO DA FRUTTO IN ITALIA (1970 - 2020)



Fonte: ISTAT, Censimento generale dell'agricoltura 1982, 1991, 2000, 2010 e 2020 e Indagine sulla struttura e produzione delle aziende agricole (SPA) per il 2007 e il 2016.

Inoltre, tra il 2010 e il 2020 le **aziende** si **riducono** del **48,9%** e la **superficie** del **30,2%**. Nonostante la forte contrazione, rimane un patrimonio castanicolo che, secondo i dati censuari, è intorno alle **15.500 unità produttive** distribuite su un areale di **39.674 ettari**. Non si evidenziano significativi scostamenti in termini di distribuzione degli areali di produzione. Nel 2020 la **Campania** si conferma come la **principale regione castanicola** italiana con **3.591 aziende** (23,2% del totale nazionale) e **11.952 ettari** investiti (il 30,1% in termini di incidenza). Oltre che in Campania, la superficie coltivata a castagneti risulta concentrata principalmente in regioni storicamente importanti per questa cultivar: **Piemonte** (8.258 ettari), **Calabria** (4.879 ettari), **Toscana** (4.148 ettari) e **Lazio** (4.065 ettari). Tra queste realtà, tuttavia, solo **Piemonte e Lazio** mostrano una **variazione positiva** delle superfici, particolarmente consistente nel caso del **Piemonte (+23,7%)**.

TAB. 5.12 - AZIENDE E SUPERFICIE CON CASTAGNO DA FRUTTO PER REGIONE (2010 E 2020)


	2010		2020		Var. % 2020/10	
	Aziende (n.)	Superficie (ha)	Aziende (n.)	Superficie (ha)	Aziende	Superficie
Campania	6.577	14.303	3.591	11.952	-45,4	-16,4
Piemonte	4.052	6.674	2.738	8.258	-32,4	23,7
Calabria	4.774	8.938	2.031	4.879	-57,5	-45,4
Toscana	5.336	12.735	1.611	4.148	-69,8	-67,4
Lazio	2.063	4.047	1.403	4.065	-32,0	0,4
Emilia-Romagna	1.570	3.130	971	2.214	-38,2	-29,3
Lombardia	785	1.007	513	585	-34,6	-41,9
Basilicata	605	1.216	243	508	-59,8	-58,2
Umbria	331	565	220	482	-33,5	-14,6
Liguria	823	903	302	389	-63,3	-56,9
Marche	539	876	179	389	-66,8	-55,6
Sicilia	794	476	391	378	-50,8	-20,7
Sardegna	304	620	123	325	-59,5	-47,6
Veneto	415	378	291	304	-29,9	-19,7
Trentino-Alto Adige	552	323	550	347	-0,4	7,5
Puglia	264	133	112	153	-57,6	14,9
Abruzzo	143	339	63	130	-55,9	-61,7
Friuli Venezia Giulia	40	60	50	98	25,0	62,6
Molise	16	5	12	46	-25,0	915,5
Valle d'Aosta	269	72	62	24	-77,0	-66,6
Italia	30.252	56.801	15.456	39.674	-48,9	-30,2

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, Censimento generale agricoltura 2010 e 2020.

Anche i dati sul **commercio con l'estero** attestano le difficoltà della produzione nazionale. L'Italia è stato un paese tradizionalmente esportatore netto di castagne: nel periodo 2000-2006, in media, il saldo netto della bilancia commerciale castanicola si è attestato intorno alle 15.000 tonnellate (22.000 tonnellate di

castagne esportate e 7.000 tonnellate circa di castagne importate in media). A partire dal 2006, il saldo positivo si è via via ridotto a causa dell'aumento delle importazioni e della riduzione delle esportazioni per registrare, nel 2012, per la prima volta, un valore negativo di circa 4.000 tonnellate, ulteriormente peggiorato negli anni successivi.

FIG. 5.1 - ANDAMENTO DELLE IMPORTAZIONI, ESPORTAZIONI E PRODUZIONE¹ DI CASTAGNE DELL'ITALIA (T)




1. Dal 2008 al 2021 valori stimati della produzione sulla base dei flussi commerciali e di un consumo interno costante pari al livello medio del periodo 2000-2006 ($P = C - I + E$).

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e BD CREA.

L'ultimo Inventario nazionale delle foreste (INFC 2015) certifica il progressivo **aumento** della **superficie forestale** del nostro Paese che si attesta intorno agli **11 milioni di ettari** (11.054.458 Ha), pari al **36.7% del territorio nazionale**, con un **incremento** di oltre mezzo milione di ettari (586.925 ha) rispetto al precedente inventario del **2005**. Tra le tipologie forestali, i **castagneti** ricoprono una superficie pari a 778.475 ha.

Tipologie forestali (ettari)



Fonte: INFC-2015.

Contenuto

Nel presente paragrafo si darà conto, in estrema sintesi, delle disposizioni contenute nelle **quattro** proposte di legge in esame.

A.C. 170 - Norme per la valorizzazione della castanicoltura da legno, delle filiere derivate di prodotti non legnosi e delle attività culturali collegate alla presenza storica del castagno sul territorio

La presente proposta di legge si compone di **cinque capi** suddivisi in **ventuno articoli**.

Il Capo I – Disposizioni generali:

- all'**articolo 1** stabilisce le **finalità**, i **principi** e l'**ambito di applicazione**. Le disposizioni si riferiscono alla coltivazione della specie arborea del castagno (**Castanea sativa Mill.**) Le **finalità** sono: favorire lo sviluppo delle zone montane, collinari e delle aree svantaggiate; valorizzare la coltivazione sostenibile dei castagneti, identificare e sostenere le filiere dei prodotti che ne derivano, nonché incentivare il rilancio economico, la commercializzazione e la promozione della qualità dei prodotti.
- all'**articolo 2** sono previste le **definizioni** di: castagneti, castanicoltori, castagneti da legno e da frutto, sia in attività di coltura che oggetto di ripristino culturale, castagneti abbandonati, storici e monumentali, prodotti castanicoli legnosi e non legnosi.

Il Capo II - Filiere della castanicoltura:

- all'**articolo 3** prevede che l'**esercizio della castanicoltura** sia svolta nell'ambiente forestale, collinare e rurale, soprattutto in formazioni boschive pure o miste, ovvero in impianti arborei creati al fine di ottenere specifici prodotti legnosi e non legnosi;
- all'**articolo 4**, in materia di **professionalità della castanicoltura**, prevede che la castanicoltura sia **esercitata dal proprietario del fondo**, da chi ne abbia la **disponibilità** o dal **titolare di un'azienda agricola o forestale**. Sovrintendono alle operazioni della castanicoltura i professionisti del settore agricolo e forestale iscritti agli albi professionali, i docenti di materie del settore, i ricercatori del settore, i funzionari delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli altri enti locali e del Ministero dell'agricoltura politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste- MASAF), che si occupano del settore nel loro contesto professionale; gli operatori che sovrintendono alla trasformazione dei prodotti delle filiere della castanicoltura, compresi i settori dedicati all'innovazione e alla tecnologia applicata, nonché ai processi di distribuzione e di commercializzazione;
- all'**articolo 5** prevede che nella **filiere della castanicoltura da legno** sono comprese le seguenti attività: agro-forestali necessarie all'ottenimento degli assortimenti legnosi; di supporto alla produzione e alla commercializzazione, compresa la certificazione del materiale prodotto secondo le norme europee; di utilizzo degli assortimenti legnosi (agricoltura, ingegneria, falegnameria, industria, artigianato, energia); di estrazione del tannino e di altre sostanze per l'industria chimica.
- all'**articolo 6** e all'**articolo 7** prevede norme relative ai **prodotti non legnosi** e alle **relative filiere**. La **castagna** è il maggior **prodotto non legnoso** della castanicoltura e la sua produzione, selezione, coltivazione e distribuzione ne è la **filiere principale**. Altri prodotti non legnosi, con le relative filiere di produzione, coltivazione, lavorazione e distribuzione sono: i **ricci**, ovvero gli involucri aculeati, l'**epicarpo** e l'**episperma** della castagna, il **miele** di castagno, i corpi fruttiferi eduli dei **funghi** che vivono in simbiosi con il castagno; i **piccoli frutti** e le **piante aromatiche** acidofile coltivate nei castagneti, nonché i prodotti dell'industria chimica, farmaceutica e cosmetica.

Il Capo III -Rappresentanza e coordinamento istituzionale:

- all'**articolo 8** disciplina il **Piano nazionale del settore castanicolo** che ha durata **triennale** ed è **adottato, entro tre mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, con **decreto** del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ora MASAF), previa intesa in sede di Conferenza unificata. Esso è lo strumento programmatico strategico del settore, destinato a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli **indirizzi** sulle **misure** e sugli **obiettivi** di interesse del settore e le **azioni** per lo sviluppo delle filiere. Il Piano, tra l'altro, è diretto a incentivare la ricerca anche attraverso l'istituzione di una **Rete nazionale della castanicoltura** e ad istituire una **Rete nazionale della formazione professionale** (filiere del legno, alimentari e del turismo).
- all'**articolo 9** istituisce il **Tavolo tecnico della castanicoltura** - diviso in **due sezioni**: "castanicoltura da frutto" e "castanicoltura da legno"- con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ora MASAF) al fine di: coordinare l'attività di filiera e delle politiche nazionali e locali per il settore, promuovere l'internazionalizzazione del settore e delle filiere e di valorizzare le attività del settore castanicolo, la promozione di progetti innovativi e l'elaborazione di progetti specifici da attivare con l'istituzione di fondi dedicati al settore. Il Tavolo inoltre istituisce il **Registro nazionale dei vivai e degli istituti che producono piante delle varietà di Castanea sativa**. Il Tavolo è **composto** da rappresentanti del Ministero (MASAF), delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati e del Collegio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati; dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare

(ISMEA), dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Entrambe le sezioni sono integrate da soggetti esperti, in particolare quella della **castanicoltura da legno è integrata** dal dirigente generale della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ora MASAF); un rappresentante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri. Inoltre, per **specifici argomenti**, in qualità di osservatori possono partecipare al Tavolo rappresentanti del Ministero della salute; del Ministero dello sviluppo economico (ora Imprese e Made in Italy); del Ministero della transizione ecologica (ora Ambiente e sicurezza energetica); dei sindacati dei lavoratori; dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); dell'Istituto nazionale di statistica; della Società di ortoflorofrutticoltura italiana; dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Per particolari **temi di interesse trasversale**, nonché per i lavori di stesura del Piano, il Tavolo lavora a sezioni congiunte. I componenti del Tavolo sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ora MASAF) e durano in carica **tre anni**. Fino all'insediamento del Tavolo restano in carica i componenti del Tavolo di filiera per la frutta in guscio – sezione castagne, istituito con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 marzo 2011. Le sezioni del Tavolo possono avvalersi anche di **gruppi di lavoro interni**.

Il Capo IV - Interventi pubblici per il sostegno delle filiere:

- all'**articolo 10**, prevede misure di sostegno per la **ripresa della castanicoltura** e recupero dei **castagneti abbandonati**. Il **Ministro** delle politiche agricole alimentari e forestali (ora MASAF), **stabilisce**, con proprio decreto, **le linee guida per le iniziative nazionali e regionali** (previa intesa in sede di Conferenza unificata) che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inseriscono nei rispettivi regolamenti vigenti in materia. Inoltre, il Ministro **individua criteri di premialità e specifiche misure e interventi** nell'ambito dei PSR e dei piani strategici, in via prioritaria in favore delle aziende castanicole e delle organizzazioni dei castanicoltori (previo parere del Tavolo, delle indicazioni del Piano e dell'intesa in sede di Conferenza unificata). Costituisce **criterio di premialità** l'azione unitaria su **castagneti divisi su più proprietà e gestiti** anche in maniera **associata** dai diversi proprietari;
- all'**articolo 11** prevede norme in materia di **sostegno alla ricerca applicata al settore castanicolo e valorizzazione delle cultivar di Castanea sativa Mill**. Il **Tavolo**, a sezioni congiunte, provvede al coordinamento tra gli enti di ricerca e il mondo economico mediante l'**istituzione** di una **Rete nazionale di ricerca in castanicoltura**, e, altresì, a **stabilire linee guida** per il **coordinamento nazionale** dei soggetti che si occupano della conservazione della biodiversità varietale e della realizzazione di ibridi di castagno e di varietà di Castanea sativa Mill.. Inoltre, è incentivato lo sviluppo del **Centro per la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e per la premoltiplicazione (CP) per il castagno**, accreditato con [decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2020](#) e avente la funzione di centro nazionale che conserva e produce materiali vivaistici di castagno di categoria pre-base e base, destinati alla filiera vivaistica nazionale;
- All'**articolo 12** prevede l'istituzione del **Registro nazionale dei vivai e degli istituti che producono piante delle varietà di Castanea sativa Mill** presso il Tavolo. Il **Ministro** delle politiche agricole alimentari e forestali (ora MASAF), con proprio decreto, **stabilisce le procedure** per la richiesta di **iscrizione** nel Registro nazionale da parte dei vivai e degli istituti di ricerca; il **Tavolo riceve le richieste**, ne **verifica i dati e iscrive i richiedenti** nel Registro nazionale. Inoltre il **Ministro**, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua con proprio decreto i **protocolli** per la **produzione di materiale vivaistico** di Castanea sativa Mill. e il **disciplinare** per la gestione della coltura delle piante in vivaio;
- all'**articolo 13** in materia di **lotta alle fitopatie** prevede che il **Ministro**, previa intesa in sede di Conferenza unificata, **individua** con proprio decreto **le priorità** di azione di lotta alle fitopatie del castagno, nonché le **misure di sostegno** agli interventi in caso di emergenze. La **Rete nazionale di ricerca in castanicoltura**, in collaborazione con gli istituti di ricerca nazionali e regionali, il CREA, il CNR e i dipartimenti competenti delle università, opera un **monitoraggio costante** sulla situazione fitosanitaria del castagno su scala regionale, nazionale e internazionale, Inoltre, la Rete nazionale prima citata, **individua** anche le migliori **strategie a basso impatto ambientale** di lotta e di contrasto degli infestanti e delle patologie del castagno, promuovendo **la difesa biologica**, nonché la creazione di **varietà** di Castanea sativa Mill. **più resistenti** ai patogeni;
- all'**articolo 14** in materia di **valorizzazione della produzione legnosa** prevede che il **Ministro**, previa intesa in sede di Conferenza unificata, **individua** con proprio decreto, **le priorità di azione** per la valorizzazione della filiera della castanicoltura da legno (tecniche selvicolturali, incentivi, recupero di

- castagneti abbandonati, sequestro di carbonio, settore legno-energia, nuove tecnologie, marchi di qualità per il legno made in Italy);
- all'**articolo 15**, in materia di **formazione degli operatori**, prevede che il **Ministro**, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione (ora Istruzione e Merito) e con il Ministero dell'università e della ricerca - previa intesa in sede di Conferenza unificata - **disciplini**, con proprio decreto, **l'inserimento nei percorsi formativi superiori e universitari** delle materie tecniche legate alla **castanicoltura**; inoltre coinvolge in **progetti pilota** i centri di **formazione professionale del legno** e gli istituti superiori per la formazione delle **professioni agricole**, nonché i **settori del turismo** e del **marketing agro-alimentare**;
 - all'**articolo 16** prevede **interventi per la sostenibilità e l'internazionalizzazione delle filiere nella castanicoltura**. Il **Ministero** coordina i **dati dell'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio** per consentire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di predisporre i piani per la ripresa sostenibile della castanicoltura. Inoltre, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il **Ministro individua**, con proprio decreto, i **parametri** per il riconoscimento della **coltura sostenibile** del castagno (tecniche colturali sostenibili e di meccanizzazione innovativa; sequestro di carbonio, tracciabilità dei prodotti, filiera del legno-energia). Infine, in collaborazione con **l'ICE** – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, il **Ministro favorisce** iniziative legate all'**internazionalizzazione** delle filiere della castanicoltura che aumentino il valore del prodotto italiano all'estero, diffondendone la conoscenza e la diffusione.

Il Capo V- Valorizzazione della presenza del castagno nel territorio:

- all'**articolo 17**, in materia di misure per il **riconoscimento della presenza storica del castagno nel territorio nazionale e valorizzazione dei prodotti locali** prevede che il **Ministro**, previa intesa in sede di Conferenza unificata, attraverso la mappatura della castanicoltura storica e della castanicoltura attuale, **individua** con proprio decreto le **zone del territorio nazionale** che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno e riconosce il valore identitario dei prodotti del castagno anche attraverso **l'assegnazione di marchi territoriali** che identificano la qualità del prodotto legata alle caratteristiche del territorio di appartenenza;
- all'**articolo 18** prevede che il **Ministero** individui **misure di sostegno alle associazioni** attraverso l'istituzione di un **Fondo per il sostegno delle iniziative culturali e sociali nel settore della castanicoltura** ed emanando dei bandi, con cadenza semestrale, per attività anche formative e di conservazione della memoria storica delle tradizioni territoriali legate alla presenza del castagno;
- all'**articolo 19**, in materia di **gestione associata e consorzi**, prevede che il **Ministro**, previa intesa in sede di Conferenza unificata, **individua** con proprio decreto iniziative per incentivare la **costituzione di organizzazioni** di produttori del settore castanicolo a livello anche interregionale;
- all'**articolo 20**, in materia di **disposizioni finanziarie**, prevede che una quota delle risorse disponibili sia destinata a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di **1 milione** di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per favorire le **attività di comunicazione** e di promozione del settore castanicolo proposte dal Tavolo.
- all'**articolo 21** prevede la **clausola di salvaguardia** secondo cui le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Le proposte di legge A.C. 565 e A.C. 616 - Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva sono sostanzialmente identiche per cui verranno descritte congiuntamente.

La proposta di legge **A.C. 565** si compone di **quattro capi** suddivisi in **sedici articoli**, mentre **l'A.C. 616** si compone di **quattro capi** suddivisi in **17 articoli**.

Il Capo I – Disposizioni generali:

- all'**articolo 1** stabilisce le **finalità**, e l'**ambito di applicazione**. Le **finalità** sono: valorizzare la coltivazione sostenibile dei castagneti per favorire lo sviluppo delle zone montane e collinari, la biodiversità, la difesa del suolo, anche dal rischio di dissesto idrogeologico; sostenere le filiere del settore;
- all'**articolo 2** prevede le **definizioni** di: castanicoltori, castagneti da legno e da frutto, sia in attività di coltura che oggetto di ripristino colturale;
- all'**articolo 3** istituisce il **Tavolo di filiera per la frutta in guscio**- comprendente una **sezione specifica** per la **castanicoltura** - con decreto del **Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)**. Il Tavolo è **composto** da rappresentanti del (MASAF), del **Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica**, del **Ministero della cultura**, del **Ministero della salute**, delle

- regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori, delle associazioni nazionali, dei collegi e degli ordini professionali, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Nell'ambito del Tavolo, tra i propri componenti, è costituito **l'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente** con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore;
- all'**articolo 4** disciplina il **Piano di settore della filiera castanicola** che ha durata **triennale** ed è **adottato entro tre mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge con **decreto** del MASAF, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Esso è lo strumento programmatico strategico del settore, destinato a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli **indirizzi** sulle **misure** e sugli **obiettivi** di interesse del settore. Il Piano, tra l'altro, evidenzia le diverse tipologie di castanicoltura (intensiva e agraria e estensiva e forestale); fornisce i dati all'**Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente**; definisce i criteri e le procedure per la concessione dei contributi;
 - all'**articolo 5** prevede la possibilità sia per le regioni che per il Ministero (MASAF) di istituire **marchi di qualità**, inoltre il Ministero (MASAF) favorisce la stipula di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di **coltivazione biologica o integrata** sostenibile nell'ambito della filiera castanicola;
 - all'**articolo 6** prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **istituiscono** nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, almeno altri **due centri** che svolgano attività di conservazione per la moltiplicazione e di premoltiplicazione per il castagno *Castanea sativa* Mill in aggiunta all'accREDITAMENTO del **Centro per la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e per la premoltiplicazione (CP) per il castagno**, di cui al [decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2020](#).

Il Capo II – Interventi pubblici per la filiera castanicola:

- all'**articolo 7** prevede misure per il miglioramento della competitività e per le emergenze fitosanitarie: A tal fine per il finanziamento di **progetti di ricerca e sviluppo** è autorizzata la spesa di **1 milione** di euro annui **a decorrere** dall'anno **2023**. Con proprio decreto, il Ministro definisce le risorse, le modalità di accesso e le tipologie di progetti ammissibili. Inoltre per il finanziamento di progetti di ricerca multidisciplinari sulle **emergenze fitosanitarie**, al **CREA** è concesso un contributo di **1,5 milioni** di euro annui **a decorrere** dall'anno **2023**;
- all'**articolo 8** prevede interventi per la **sostenibilità e l'internazionalizzazione** delle filiere nella castanicoltura. A tal fine il Ministero coordina i dati relativi all'inventario forestale nazionale e i dati dell'**AGEA** relativi ai fascicoli aziendali, per consentire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di predisporre i **piani per la ripresa sostenibile della castanicoltura**. Inoltre il Ministero, in collaborazione con l'**ICE** – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e con la Rete europea del castagno Eurocastanea, può sostenere iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura;
- all'**articolo 9** prevede interventi di **sostegno** e valorizzazione della filiera castanicola e **criteri di premialità**. Tra gli interventi di sostegno si evidenziano: l'utilizzo di nuove tecniche colturali; il miglioramento genetico dei prodotti; l'ammodernamento degli impianti; l'introduzione di nuovi modelli di gestione per la riduzione dei costi; la valorizzazione dei residui di coltivazione e di lavorazione; l'attuazione di progetti integrati di filiera; la creazione di aziende multifunzionali; l'incremento delle produzioni di qualità di marroni e castagne; la genotipizzazione del patrimonio castanicolo; l'incremento delle rese di miele di castagno; il superamento della parcellizzazione fondiaria nelle aree castanicole; Il recupero delle selve castanili tradizionali nei territori montani. Inoltre il Ministro, nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e del Piano strategico della politica agricola comune (PAC), può individuare **criteri di premialità** in via prioritaria in favore delle **associazioni** e delle **organizzazioni di produttori**;
- all'**articolo 10** disciplina misure per la **formazione degli operatori**, prevedendo che il **Ministro**, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito e con il Ministero dell'università e della ricerca - previa intesa in sede di Conferenza unificata - **individui**, con proprio decreto, l'**inserimento** nei **percorsi formativi superiori e universitari** delle materie tecniche legate alla **castanicoltura**; inoltre coinvolge in **progetti pilota** i centri di **formazione professionale del legno** e gli istituti superiori per la formazione delle **professioni agricole**, nonché i **settori del turismo** e del **marketing agro-alimentare**.

La proposta di legge A.C. 616 prevede un articolo specifico – **l'articolo 11** - destinato a misure relative al riconoscimento della **presenza storica del castagno nel territorio** e valorizzazione dei prodotti locali. A tal fine, il Ministero, previa intesa in sede di Conferenza unificata individua, con proprio decreto, le zone che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno.

- all'**articolo 11** (A.C.565) e **12** (A.C. 616) prevede che il Ministro, previa intesa in sede di Conferenza unificata individua con proprio decreto i **protocolli** per la produzione di materiale vivaistico di *Castanea*

sativa Mill.

Il Capo III - Incentivi ai castanicoltori:

- all'**articolo 12** (A.C.565) e **13** (A.C. 616) istituisce nello stato di previsione del Ministero (MASAF) il **Fondo per la promozione della filiera castanicola**, con la dotazione di **8 milioni** di euro per l'anno **2023** e di **10 milioni** di euro annui **a decorrere** dall'anno **2024**. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza unificata si provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge e, successivamente, **entro il 30 aprile di ogni anno**, alla **ripartizione** del Fondo **tra le regioni** nel cui territorio sono situati i castagneti individuati nel Piano. Tra gli interventi finanziabili si segnalano: il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei castagneti da frutto e da legno e la valorizzazione del castagno nella selvicoltura naturalistica o in impianti per la trasformazione di cedui di castagno in castagneti da frutto. Inoltre, alle aziende è concesso un contributo per favorire l'avvio di processi di integrazione tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del castagno, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche;
- all'**articolo 13** (A.C.565) e **14** (A.C. 616) disciplina i **controlli** e le **sanzioni**. A tal fine le regioni programmano i controlli sulla realizzazione degli interventi oggetto dei contributi (articolo 12, comma 2), anche avvalendosi del **Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri** nonché dei corpi di **polizia locale**. Inoltre, sono previste **sanzioni** nei confronti del **castanicoltore** o **dell'azienda castanicola** beneficiari dei contributi di cui all'articolo 12 che non realizza o realizza parzialmente gli interventi indicati. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al **Fondo per la promozione della filiera castanicola**.

Il Capo IV - Disposizioni transitorie e finali:

- all'**articolo 14** (A.C.565) e **15** (A.C. 616) prevede l'istituzione di un **Comitato di assaggio e valutazione delle tipologie commerciali di castagne**, composto da **tre assaggiatori** esperti;
- all'**articolo 15** (A.C.565) e **16** (A.C. 616), in materia di **disposizioni finanziarie**, prevede la clausola di copertura per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a **10,5 milioni** di euro per l'anno **2023** e a **12,5 milioni** di euro annui **a decorrere** dall'anno **2024**;
- all'**articolo 16** (A.C.565) e **17** (A.C. 616) prevede la **clausola di salvaguardia** secondo cui le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La proposta di legge A.C. 754 - Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale si compone di **dodici articoli**:

- all'**articolo 1**, in materia di **finalità**, prevede la promozione di interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti, nonché tutti gli altri interventi adibiti alla prevenzione dell'abbandono colturale, allo sviluppo della castanicoltura e alla tutela dei paesaggi tradizionali, con specifico riguardo per quelli situati nelle aree collinari, rurali e montane, anche di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico;
- all'**articolo 2** prevede le **definizioni** di: castanicoltori, castagneti da frutto e da legno e castagneti da frutto degradati o abbandonati;
- all'**articolo 3** istituisce il **Tavolo castanicolo nazionale** con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF). Il Tavolo è **composto** da rappresentanti del (MASAF), del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della Cultura, del Ministero della Salute, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano; delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Nell'ambito del Tavolo, tra i propri componenti, è costituito l'**Osservatorio nazionale della castanicoltura** con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore;
- all'**articolo 4** **istituisce**, con decreto del MASAF, il **Centro nazionale per la castanicoltura** la cui attività è finalizzata alla conservazione, alla premoltiplicazione e al controllo genetico e sanitario del materiale vivaistico delle filiere castanicole del frutto e del legno e, in particolare, all'erogazione dei seguenti servizi al pubblico: prestazione di analisi fitopatologiche ed entomologiche; assistenza tecnica alle imprese operanti nel settore della castanicoltura nell'attività di castanicoltura e nel recupero

- produttivo dei castagneti degradati o abbandonati; prestazione di analisi genetiche, chimiche e merceologiche; incremento della superficie a castagno da frutto nelle aree idonee;
- all'**articolo 5** disciplina il **Piano nazionale di settore della filiera castanicola** che ha durata **triennale** ed è **adottato entro tre mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge con **decreto** del MASAF, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Esso è lo strumento programmatico e di coordinamento strategico del settore, destinato a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli **indirizzi** sulle **misure** e sugli **obiettivi** di interesse del settore. Il Piano, tra l'altro, fornisce i dati all'**Osservatorio** e definisce i criteri e le procedure per la concessione dei contributi;
 - all'**articolo 6** prevede interventi per la **sostenibilità** e l'**internazionalizzazione** delle filiere nella castanicoltura. A tal fine il Ministero coordina i dati relativi all'inventario forestale nazionale e i dati dell'**AGEA** relativi ai fascicoli aziendali, per consentire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di predisporre i **piani per la ripresa sostenibile della castanicoltura**. Inoltre il Ministero, in collaborazione con l'**ICE** – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e con la Rete europea del castagno Eurocastanea, può sostenere iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura;
 - all'**articolo 7** istituisce nello stato di previsione del Ministero (MASAF) il **Fondo per la promozione della castanicoltura**, con la dotazione di **10 milioni** di euro per l'anno **2023**. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza unificata si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge e, successivamente, **entro il 30 aprile di ogni anno**, alla **ripartizione** del Fondo **tra le regioni** nel cui territorio sono situati i castagneti individuati nel Piano. Tra gli interventi finanziabili si segnalano: ripristino colturale e produttivo dei castagneti da frutto abbandonati, miglioramento bioecologico, selvicolturale e produttivo, recupero di strutture edilizie rurali, trasformazione di cedui di castagno in castagneti da frutto. Inoltre, alle aziende è concesso un contributo per favorire l'avvio di processi di integrazione tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del castagno, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche; infine, il Ministero può finanziare le attività del **Centro nazionale per la castanicoltura**, in misura non superiore al 45 per cento delle risorse totali del Fondo medesimo;
 - all'**articolo 8** disciplina i **controlli** e le **sanzioni**. A tal fine le regioni sono responsabili dei controlli sulla realizzazione degli interventi oggetto dei contributi, che vengono svolti anche avvalendosi del **Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, del Nucleo operativo ecologico e del Nucleo antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri**. Inoltre, sono previste **sanzioni** nei confronti del **castanicoltore** o **dell'azienda castanicola** beneficiari dei contributi che non realizza o realizza parzialmente gli interventi indicati. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al **Fondo per la promozione della castanicoltura**.
 - all'**articolo 9**, prevede che il **Ministero**, con l'ausilio del Tavolo e del Centro, **promuova attività di ricerca**, sperimentazione applicata, informazione, contrasto delle emergenze fitosanitarie e valorizzazione della filiera castanicola anche attraverso accordi con le università e con gli enti di ricerca. Inoltre, acquisito il parere del Tavolo e in base alle indicazioni del Piano, d'intesa con le regioni, **individui criteri di premialità** nell'ambito dei piani di sviluppo rurale dedicate alle aziende castanicole aggregate. Infine, per la **formazione degli operatori**, disciplina che il **Ministro**, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del merito e con il Ministero dell'Università e della ricerca - previa intesa in sede di Conferenza unificata - **preveda**, con proprio decreto, l'**inserimento nei percorsi formativi superiori e universitari** delle materie tecniche legate alla **castanicoltura** e coinvolga in **progetti pilota** i centri di **formazione professionale del legno** e gli istituti superiori per la formazione delle **professioni agricole**, nonché i **settori del turismo** e del **marketing agro-alimentare**;
 - all'**articolo 10** prevede che il **Ministro**, previa intesa in sede di Conferenza unificata **individui** con proprio decreto i **protocolli** per la produzione di materiale vivaistico di *Castanea sativa* Mill;
 - all'**articolo 11**, in materia di **compatibilità dei contributi erogati**, richiama il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione della Commissione europea [C\(2020\)_1863 final](#) del 19 marzo 2020 e gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - all'**articolo 12**, in materia di **disposizioni finanziarie**, prevede la clausola di copertura per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a **10 milioni** di euro **a decorrere** dall'anno **2023**.

Relazioni allegata o richieste

I provvedimenti in esame risultano corredati della prescritta relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

I provvedimenti all'esame intervengono in via principale sulla disciplina della castanicoltura che appare riconducibile, in via prevalente, alla materia di residuale competenza regionale "agricoltura" (**art. 117**, quarto

comma, Cost.). Si ricorda che l'agricoltura, intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma dell'articolo 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento di animali, rientra nella competenza residuale delle Regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza esclusiva statale o concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione.

In tali casi, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, è necessaria "una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà" (ex plurimis, sentenze n.7/2016, n. 6/2004 e n. 303/2003). A fronte di questo, i provvedimenti in esame prevedono molte forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: in particolare, è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 ai fini dell'adozione dei decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti. Il riferimento in questo caso è, in particolare, **alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (lett. s)**. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono materia di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo: il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Inoltre, nei provvedimenti all'esame vi è anche il riferimento all'articolo 9 della Costituzione che prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.

Infine, alcune proposte di legge inseriscono la clausola di salvaguardia secondo cui le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.